



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 8565/2016

UDIENZA DEL

27/06/2017 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori: \*

<input type="checkbox"/>	SPANO'	FERNANDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DE CAMILLIS	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>	ALTIERI	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°  
6643/17

PRONUNCIATA IL:  
27.06.17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14.07.17  
Il Segretario  
*[Signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8565/2016  
depositato il 14/09/2016

- avverso la sentenza n. 101/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di AVELLINO

contro:  
MEDIANVEST SPA  
SIG. BRUNO GIUSEPPE  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:  
CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302604/2014 IVA-ALTRO 2010



C.T.R. CAMPANIA  
Sezione 4

Udienza del 27/06/2017  
R.G.A. 8565/2016

#### FATTO

L'Agenzia delle Entrate di Avellino propone atto di appello contro la sentenza n. 101/1/2016, depositata in data 04/02/2016, della C.T.P. di Avellino, ad oggetto l'avviso d'accertamento n. TFK030302604/2014 del 12/11/2014 ai fini IVA anno 2010, con la quale i primi giudici avevano accolto il ricorso della Medianvest S.p.A. con compensazione delle spese di giudizio.

L'avviso di accertamento era stato originato dalla verifica della società Presswood S.r.l. per l'anno d'imposta 2010, conclusasi con la notifica del PVC n. 960/2013, e rilevava che la suddetta Società aveva contabilizzato ricavi per € 40.000,00, a fronte di fatture da emettere afferenti l'attività "di ricerca di mercato e la segnalazione di nuova clientela", dei quali € 20.000,00, oltre € 4.000,00 IVA, riguardavano la Mediainvest S.p.A. L'Ufficio, sul presupposto che la società Presswood, avente ad oggetto la produzione di beni derivati dalla lavorazione del legno, non aveva maestranze fornite di specifica competenza in ricerca di mercato, presumeva la natura fittizia delle operazioni e, quindi, dell'ineducibilità del relativo costo a causa dell'obiettiva impossibilità di eseguire la prestazione descritta, e procedeva al recupero a tassazione dei costi indebitamente dedotti per € 20.000,00, ai sensi dell'art.41 bis D.P.R. n.600/73 e, parimenti, dell'IVA detratta per € 4.000,00, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n.633/72.

La Società contribuente nel suo ricorso lamentava la mancanza del contraddittorio preventivo, l'inversione dell'onere della prova, e la deducibilità di tali costi di cui aveva dimostrato documentalmente l'inerenza; chiedeva l'annullamento della pretesa con vittoria di spese.

I primi giudici accolsero il ricorso, compensando le spese, in quanto, riferendosi a consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria sia in punto di ritenuta applicabilità del contraddittorio preventivo, sia di inerenza dei costi sostenuti dalla società ricorrente, affermarono che: "*...la contestazione dell'Ufficio non poggia su elementi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere le operazioni come fittizie...*".

L'atto di appello dell'Ufficio critica le affermazioni contenute in sentenza in ordine sia all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, "quale momento del procedimento tributario per addurre ogni utile ragione ai fini della verifica fiscale in corso", sia alla valutazione, operata nel merito, della prova sulla "fittizietà" delle fatture utilizzate dalla Società contribuente. Chiede pertanto in riforma dell'impugnata sentenza la conferma dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.

Resiste la Società contribuente che, producendo giurisprudenza favorevole anche di questa stessa sezione della CTR Campania, con proprie note chiede la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.

#### OSSERVA

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene infondato l'appello dell'Ufficio.

Il Collegio, condividendo l'iter logico giuridico seguito dai primi giudici e riportandosi alla propria sentenza n. 1965 /17 depositata il 2.03.17, ritiene la sentenza impugnata immune da censure.

Orbene il Collegio ritiene infondato il primo motivo d'impugnazione in quanto, indipendentemente dalla pendenza di verifica costituzionale incombente sull'art.12 - co.7 - L. 212/2000 (C.T.R. Toscana n.736/1116; C.T.R. Napoli R.G.A.N. 1515/15), in riferimento all'insussistenza di medesime garanzie tra verifiche «in loco» e verifiche «a tavolino» (così riconoscendo il diritto al



C.T.R. CAMPANIA  
Sezione 4

Udienza del 27/06/2017  
R.G.A. 8565/2016

contraddittorio preventivo anche in assenza di espressa previsione normativa), nel caso di specie siamo di fronte ad accertamento di imposta sul reddito connesso con altro relativo a tributo «armonizzato», cioè detrazione IVA regolarmente versata (cfr. Cassazione SS.UU. sentenza n.24823/15).

Anche il secondo motivo d'appello, a parere del Collegio, risulta infondato ed ai limiti dell'inammissibilità per assenza di specificità. Infatti, l'Ufficio riproduce le deduzioni ed eccezioni già svolte in prime cure, ma non censura la motivazione dei primi giudici sulla rilevata assenza "di dati certi ovvero di indizi gravi circa la fittizietà delle prestazioni eseguite.

Il Collegio rileva che per ormai costanti giurisprudenza nazionale e comunitaria (Cass.n.16338/14; Corte di Giustizia Europea sentenza del 21/6/2012 n. C 142/11), le fatture costituiscono, di per sé, idonei mezzi di prova delle operazioni compiute da un'impresa, e pertanto sull'Ufficio incombe l'onere di produrre dati certi ed indizi gravi, tali da portare ad una inversione dell'onere della prova, cioè costringere la società-contribuente a dimostrare la veridicità dell'operazione posta in essere; nel caso di specie l'Ufficio introduce il semplice sospetto in merito alle competenze della Presswood e alla possibilità e/o veridicità dell'attività svolta dalla stessa.

Al contrario il Collegio rileva che la Società contribuente aveva fornito, attraverso la documentazione prodotta in giudizio, specifica ed idonea prova contraria sull'effettività delle prestazioni di servizio e, quindi, della deducibilità dei relativi costi e della detrazione dell'IVA, assolta in rapporto di inerenza e di correlazione con l'oggetto dell'attività esercitata, in regime di marginalità della Presswood e con le competenze maturate dal suo amministratore sig. Casale Antonio; aveva documentato la tracciabilità dei pagamenti, ed il "ritorno economico" per la Mediainvest attraverso l'incremento della clientela ed il consolidamento del volume d'affari.

Pertanto la sentenza di primo grado deve essere confermata, e le spese di giudizio, seguendo il principio della soccombenza, sono determinate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello dell'Ufficio che condanna alle spese del grado liquidate in € 900,00 oltre accessori di legge.

Salerno, li 27 giugno 2017

Il Presidente e Relatore

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
in data ..... 12-07-17 .....  
Il Segretario ..... [signature] .....